



## Condizioni generali d'acquisto

### Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1 Le presenti condizioni generali d'acquisto si applicano a tutti gli ordini (consegne e prestazioni) delle società del gruppo Implenia (Implenia) presso fornitori, fornitori di servizi e altre imprese terze (impresepartner).

### Art. 2 - Offerta dell'impresa partner

- 1 L'impresa partner ha l'obbligo di eseguire tutte le verifiche necessarie prima di presentare la sua offerta. Tuttavia, in nessun caso può appellarsi ad un vizio, un'omissione nella descrizione delle prestazioni o a spiegazioni insufficienti.
- 2 L'offerta dell'impresa partner deve pervenire da Implenia entro il termine menzionato nel bando di gara/nella richiesta.
- 3 Con la presentazione della sua offerta, l'impresa partner riconosce di aver preso atto di tutti i documenti e delle informazioni necessarie per la redazione della stessa.
- 4 Se, dal punto di vista dell'impresa partner, determinati requisiti sono di particolare importanza per uno specifico immobile ai fini dell'adempimento contrattuale, questi dovranno essere fatti presente nell'offerta.
- 5 L'impresa partner è vincolata alla sua offerta per sei mesi a partire dal giorno di presentazione della stessa e per 6 mesi dalla trattativa finale.

### Art. 3 - Conferma d'ordine, condizioni generali di contratto dell'impresa partner

- 1 L'accettazione dell'incarico va confermata tempestivamente ad Implenia.
- 2 Se la conferma d'ordine differisce dall'ordine inviato, l'impresa partner è tenuta ad evidenziare chiaramente tale divergenza nella conferma d'ordine. Implenia è vincolata ad un'eventuale divergenza solo dopo averla approvata esplicitamente in forma scritta. Un'accettazione senza riserve della consegna o della prestazione non è da considerarsi un'approvazione.
- 3 Le condizioni generali di contratto dell'impresa partner non trovano applicazione se non riconosciute per iscritto da Implenia. Un eventuale riferimento nell'ordine di Implenia alla documentazione di offerta dell'impresa partner non equivale al riconoscimento delle condizioni generali di contratto o ad altre condizioni commerciali dell'impresa partner.

### Art. 4 - Consegne

- 1 Salvo diversamente concordato, le consegne vanno effettuate franco scarico all'indirizzo di spedizione. Questo è il luogo di adempimento.
- 2 Ad ogni consegna va allegata una bolla di consegna riportante il numero d'ordine e di progetto/centro di costo dell'impresa partner e la designazione del contenuto della consegna in base a tipologia e quantità.
- 3 L'impresa partner deve effettuare un controllo qualità della consegna e provarlo adeguatamente al committente Implenia, al più tardi alla consegna. Implenia potrà supervisionare il controllo qualità dell'impresa partner previo avviso. A tal proposito, l'impresa partner dovrà concedere a Implenia l'accesso alle strutture di produzione e assemblaggio e alle aree di stoccaggio durante i regolari orari di attività. 4 Imballaggi e strumenti di trasporto devono essere tempestivamente ritirati dall'impresa partner dopo la consegna. Se l'impresa partner non ottempera a questo obbligo, Implenia potrà smaltirli a spese dell'impresa partner.
- 5 L'impresa partner è tenuta a soddisfare per tutte le consegne e le prestazioni i requisiti applicabili di diritto nazionale e internazionale in materia di esportazioni, doganale e di commercio estero e a procurarsi tutte le autorizzazioni necessarie per l'esportazione, salvo se, ai sensi del diritto applicabile, l'obbligo di richiedere le autorizzazioni per l'esportazione non spetti all'impresa partner ma a Implenia o a terzi.
- 6 Ai dispositivi vanno allegati gratuitamente descrizioni tecniche e istruzioni per l'uso in lingua tedesca, francese e italiana. La targhetta per la dichiarazione di conformità CE è applicata secondo le disposizioni.

- 7 Per i prodotti di software, l'obbligo di consegna si considera soddisfatto quando sia stata consegnata la documentazione tecnica (utente) di sistema completa. I programmi creati appositamente per Implenia vanno consegnati insieme al codice sorgente. Implenia è titolare dei diritti d'autore e di distribuzione.

### Art. 5 - Termini e scadenze di consegna, ritardi

- 1 Sono vincolanti i termini e/o le scadenze di consegna riportati/e negli ordini. Per il rispetto del termine o della scadenza di consegna è determinante l'arrivo di merci prive di difetti sul luogo di adempimento ai sensi dell'art. 4 o, laddove sia applicabile il diritto che regola il contratto d'appalto, l'accettazione.
- 2 Laddove eventuali circostanze impediscano all'impresa partner di garantire il rispetto del termine o della scadenza di consegna concordati, questo dovrà essere comunicato tempestivamente a Implenia, indicandone i motivi e le eventuali ripercussioni. Tale comunicazione non libera l'impresa partner dai suoi obblighi.
- 3 Indipendentemente dall'eventuale colpa dell'impresa partner e dalla prova di un danno effettivo, Implenia potrà applicare una penale pari allo 0,1% del valore totale dell'ordine per giorno solare iniziato di ritardo della consegna o della prestazione e massimo il 10% del valore totale dell'ordine. Oltre alla penale, Implenia si riserva il diritto di rivendicare un eventuale risarcimento dei danni. In caso di ritardo di consegna, Implenia potrà risolvere il contratto dopo aver fissato un termine adeguato per l'adempimento successivo. Questo si applica anche laddove un'eventuale consegna parziale ritardata sia stata precedentemente accettata da Implenia senza riserve. Se viene concordata una transazione fissa, viene meno la necessità di definire un termine successivo.
- 4 Se già prima del termine di consegna è possibile prevedere che l'impresa partner non potrà erogare regolarmente le consegne o le prestazioni entro il termine contrattuale concordato, Implenia potrà adottare a spese e a rischio dell'impresa partner tutte le misure per evitare il ritardo previsto.
- 5 Eventuali consegne anticipate, le consegne al di fuori dei tempi di accettazione della merce indicati da Implenia e le consegne parziali o multiple richiedono una preventiva approvazione scritta.
- 6 Salvo diversamente convenuto in forma esplicita, gli eventuali costi aggiuntivi per le consegne parziali sono inclusi nel compenso concordato.

### Art. 6 - Trasferimento del rischio, proprietà, accettazione

- 1 Nel caso di consegne con installazione o montaggio e di prestazioni, il rischio si trasferisce al momento dell'accettazione; in caso di consegne senza installazione e montaggio, si trasferisce al momento dell'arrivo all'indirizzo di spedizione indicato da Implenia (luogo di adempimento ai sensi dell'art. 4).
- 2 La proprietà della prestazione o della consegna si trasferisce a Implenia insieme alla prestazione o alla consegna. Si esclude un'eventuale riserva di proprietà, indipendentemente dalla forma.

### Art. 7 - Prezzi

- 1 I prezzi riportati nell'ordine sono fissi. Il prezzo include in particolare costi di trasporto, imballaggio e procedura di verifica del materiale. Eventuali diritti derivanti da ulteriori consegne e/o prestazioni possono essere fatte valere solo in caso di previo accordo scritto e conferimento dell'ordine per le consegne e/o prestazioni ulteriori tra le parti. Si escludono richieste successive che eccedano i prezzi riportati nell'ordine.
- 2 Laddove non concordato preventivamente per iscritto, nessun compenso sarà corrisposto per altre spese, in particolare per eventuali offerte e presentazioni.

## Condizioni generali d'acquisto

### Art. 8 - Fatturazione, condizioni di pagamento

- 1 Le fatture vanno emesse subito dopo la spedizione della merce, indicando numero d'ordine e di progetto/centro di costo. Se la merce viene consegnata presso dei cantieri, le fatture vanno emesse separatamente per ogni cantiere. L'IVA va riportata a parte.
- 2 I pagamenti vengono effettuati dietro riserva:
  - a) di consegna regolare e correttezza di prezzo e calcolo;
  - b) di ulteriori condizioni in eventuali accordi quadro.
- 3 In presenza di un vizio coperto dalla garanzia legale, Implemia potrà trattenere il pagamento per un valore pari a tre volte l'importo dei costi necessari ad eliminare il difetto.
- 4 In seguito all'erogazione della consegna/prestazione, al ricevimento di tutta la documentazione contrattuale necessaria e della fattura verificabile, Implemia eseguirà il pagamento dovuto entro 60 giorni solari dal ricevimento della fattura, se non diversamente concordato. In caso di rifiuto della fattura per un qualunque motivo, i termini di pagamento non iniziano a decorrere prima dell'arrivo della fattura rettificata dell'impresa partner.
- 5 I pagamenti e l'uso/la messa in funzione non equivalgono ad un riconoscimento secondo contratto delle consegne e delle prestazioni.

### Art. 9 - Garanzia legale e responsabilità

- 1 In merito alla garanzia legale e alla responsabilità, si applicano sempre le disposizioni rispettivamente vigenti della norma SIA 118 («Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione»; versione vigente), gli art. da 165 a 180, il cui capitolo 6 è dichiarato applicabile, salvo diversamente concordato di seguito.
- 2 L'impresa partner è tenuta a procurare la cosa priva di difetti materiali e vizi legali. Essa garantisce che tutte le consegne e le prestazioni da essa erogate corrispondono allo stato dell'arte, alle disposizioni legali pertinenti e ai regolamenti e alle linee guida delle autorità e delle associazioni professionali al momento della consegna/prestazione. L'impresa partner dovrà informare immediatamente Implemia per iscritto di eventuali modifiche imminenti a norme o altri regolamenti di cui sia a conoscenza.
- 3 Se la consegna presenta un difetto, Implemia potrà chiedere all'impresa partner di eliminare il difetto o di consegnare un prodotto sostitutivo (a parziale modifica dell'art. 169 cpv. 1 norma SIA 118). In questo caso, l'impresa partner è tenuta a sostenere tutte le spese necessarie per l'eliminazione del difetto e le consegne sostitutive. Il diritto al risarcimento del danno, in particolare quello al risarcimento del danno invece della prestazione, resta esplicitamente riservato.
- 4 Alla prima richiesta, l'impresa partner esonererà Implemia da tutte le pretese che terzi (a qualsiasi titolo legale) sollevino nei confronti di Implemia per un difetto materiale o un vizio legale o qualsiasi altro difetto di un prodotto fornito dall'impresa partner, e l'impresa partner rimborserà a Implemia i necessari costi dell'azione legale al riguardo.
- 5 L'impresa partner cede a Implemia tutti i diritti di garanzia legale nei confronti dei suoi fornitori. La cessione viene accettata da Implemia. L'impresa partner ha l'obbligo di esercitare i diritti di garanzia per Implemia fino alla revoca di quest'ultima.

### Art. 10 - Diritti di protezione di terzi

- 1 L'impresa partner garantisce che non sussistono diritti di terzi che possano opporsi all'uso conforme della merce o delle prestazioni ordinate e, in particolare, che non siano violati diritti di protezione di terzi. Laddove Implemia sia coinvolta in rivendicazioni dovute ad una possibile lesione dei diritti di terzi, ad es. diritti d'autore, di brevetto o altri diritti di protezione, Implemia esonererà l'impresa partner da tali pretese e da qualsiasi prestazione eventualmente collegate.

### Art. 11 - Risoluzione contrattuale per giusta causa

- 1 Implemia potrà risolvere il contratto per giusta causa in qualsiasi momento.

- 2 Per giusta causa si intende in particolare quanto segue:
  - un ritardo nella consegna ai sensi dell'art. 5;
  - l'esecuzione non secondo contratto di prestazioni o consegne in parti sostanziali o ripetuta grave negligenza nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali;
  - se l'impresa partner viola una disposizione essenziale del contratto o delle presenti condizioni generali d'acquisto;
  - se l'impresa partner non è più in condizioni di adempiere regolarmente ai suoi obblighi finanziari;
  - se l'impresa partner presenta una richiesta di apertura di una procedura concorsuale o di moratoria concordataria dinanzi ad un tribunale o se viene aperta una procedura concorsuale o di moratoria concordataria nei confronti dell'impresa partner.
- 3 In caso di risoluzione per giusta causa, l'impresa partner non ha diritto né ad un compenso per le prestazioni o le consegne non ancora erogate né ad un indennizzo.

### Art. 12 - Riservatezza, pubblicità

- 1 L'impresa partner ha l'obbligo di mantenere il segreto su tutte le raffigurazioni, i disegni, i calcoli e altre documentazioni e informazioni ricevute insieme all'ordine e all'esecuzione. Queste possono essere divulgate a terzi solo previa autorizzazione scritta di Implemia, se l'impresa partner non è obbligata a farlo per via di disposizioni di legge o ufficiali applicabili. L'obbligo di segretezza si estende anche ai dati personali. L'obbligo di segretezza si applica anche dopo l'esecuzione o il fallimento del presente contratto; decade quando e se le conoscenze di fabbricazione contenute nelle raffigurazioni, nei disegni, nei calcoli e in altre documentazioni siano diventate di dominio pubblico. Anche i fornitori a monte vanno assoggettati a tale obbligo.
- 2 Le parti si impegnano a trattare come segreti commerciali tutti i dettagli commerciali o tecnici non evidenti di cui vengano a conoscenza attraverso il rapporto commerciale. Anche i fornitori a monte vanno assoggettati a tale obbligo.
- 3 Nei materiali pubblicitari ecc. dell'impresa partner, è consentito far riferimento al rapporto commerciale tra Implemia e l'impresa partner solo previa autorizzazione scritta di Implemia.

### Art. 13 - Divieto di compensazione e di cessione

- 1 Non sono ammesse cessioni, costituzioni in pegno o compensazioni di crediti dell'impresa partner nei confronti di Implemia.

### Art. 14 - Condizioni di lavoro

- 1 Per l'intera durata del contratto, l'impresa partner si impegna ad osservare le condizioni di lavoro vigenti nel luogo di produzione o di adempimento ai sensi dell'art. 4, i contratti di lavoro collettivi tra sindacati e associazioni e le prestazioni sociali, ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e ad ottemperare a tutte le formalità amministrative necessarie. Su richiesta di Implemia, l'impresa partner presenterà un certificato attestante che non è in mora con il pagamento dei contributi alla sua cassa di compensazione (AVS, AI, INSAI, ecc.), degli assegni familiari e delle prestazioni di previdenza professionale. In attesa di tale conferma, Implemia ha diritto ad una congrua trattenuta dei pagamenti.
- 2 Se l'impresa partner si serve di subappaltatori o fornitori a monte in relazione agli ordini di Implemia, essa li obbligherà contrattualmente a rispettare le condizioni di lavoro e salariali di cui al cpv. 1. Il presente obbligo si applica anche a subappaltatori o fornitori a monte con residenza o sede all'estero. Su richiesta di Implemia, l'impresa partner prova di non essere in ritardo con i pagamenti nei confronti di fornitori e subappaltatori. Laddove non sia possibile addurre una simile prova, Implemia potrà trattenere un numero di pagamenti consono.

## Condizioni generali d'acquisto

### Art. 15 - Rispetto della legge contro il lavoro nero

- 1 L'impresa partner si impegna a rispettare le disposizioni della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero e le sue disposizioni esecutive pertinenti. L'impresa partner garantisce di assolvere a tutti gli obblighi di notifica e autorizzazione derivanti dal diritto in materia di assicurazione sociale, imposte alla fonte e stranieri.
- 2 Laddove Implemia subisse un danno per via di una qualsiasi violazione della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero e delle disposizioni esecutive da parte dell'impresa partner, l'impresa partner dovrà manlevare integralmente Implemia.

### Art. 16 - Codice di condotta

- 1 L'impresa partner è obbligata al rispetto del codice di condotta "*Code of Conduct for External Business Partners*" (<https://implemia.com/code-of-conduct/>), indipendentemente dal fatto che da questo derivino aspettative o obblighi a carico della stessa.

### Art. 17 - Rispetto del diritto della concorrenza e misure anticorruzione

- 1 L'impresa partner si impegna a rispettare le disposizioni della legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli) e le relative disposizioni esecutive pertinenti.
- 2 Inoltre, l'impresa partner si obbliga a non corrompere né a lasciarsi corrompere da funzionari pubblici e lavoratori dipendenti, soci, incaricati o altri ausiliari di Implemia o di un'altra impresa.
- 3 L'impresa partner è tenuta a manlevare integralmente Implemia in caso di violazioni della legge sui cartelli e contro il divieto di corruzione. La manleva concerne in particolare, senza pretese di esaustività, una riduzione del patrimonio, mancato guadagno, danni indiretti e consequenziali, ecc.

### Art. 18 - Diritto applicabile e foro competente

- 1 Foro competente esclusivo per eventuali controversie relative alla conclusione, l'interpretazione e l'adempimento del presente contratto è Zurigo. A sua discrezione, Implemia potrà adire tribunali ordinari anche presso la sede o la residenza dell'impresa partner.
- 2 Gli accordi a cui sono applicate le presenti condizioni d'acquisto, nonché le condizioni d'acquisto stesse, sono regolati esclusivamente dal diritto materiale svizzero. Si escludono esplicitamente le disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980/ 1o marzo 1999).

Edizione: 08/2020